Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

NOTE A MARGINE DELLA CIRCOLARE N.1963/2006 DEL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SULLA RIDUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE FINANZIARIE.

A cura del dott. Andrea Da Lio

Il D.Lgs.152/06 prevede, finalmente, una serie di agevolazioni per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001: è pur vero che in quasi ogni norma che disciplina le tematiche legate all'ambiente si ritrova un comma con la previsione di misure atte ad incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale, ma questo è un primo concreto passo.

Per quelle imprese la cui attività è soggetta all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 5, la norma in oggetto prevede due tipi di agevolazioni: la **semplificazione amministrativa nella procedura di rinnovo** (ai sensi dell'articolo 209, comma 1), ovvero la **riduzione degli importi delle garanzie finanziarie**[1] a copertura degli eventuali danni derivanti dall'attività svolta[2].

Proprio in tema di riduzione degli importi delle garanzie finanziarie il comma 7 e il comma 9 prevedono una riduzione del cinquanta per cento per le imprese registrate EMAS e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione Uni En Iso 14001 per le attività sottoindicate:

ART. 212, COMMA 7	
Attività	**Categoria di riferimento (ex DM 406/98)**
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI	1 – 4 – 5
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE (*)	8
GESTIONE DI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI (*)	7

[1] A margine, ci permettiamo di accennare al concetto di rischio ambientale che tra i fattori include la probabilità dell'accadimento di un evento, la misurazione della rilevanza dell'evento (o magnitudo), e non da ultimo la percezione del rischio dalle persone coinvolte: le imprese certificate/registrate, perseguendo il miglioramento continuo (e implementando la cosiddetta ruota di Deming: Plan→Do→Check→Act→Plan) si ritiene abbassino la probabilità dell'accadimento dell'evento negativo, ma non necessariamente la magnitudo dello stesso. Esse dovrebbero quindi godere innanzitutto di tassi e di premi più bassi, a parità di importo garantito. Forse l'esigenza, ancora viva, è quella di correggere l'"asimmetria ambientale" cui accennano F. Bertolini e G. Troilo nel loro *Network ambientale e vantaggio competitivo: i risultati di una ricerca empirica*, Egea, che vede il nostro sistema finanziario richiedere alti tassi e polizze più alte per imprese ad alto rischio ambientale, mentre non vengono viceversa concessi condizioni migliori per le imprese che "comunicano l'ambiente" o dotate di performance ambientali migliori.

[2] Rimandiamo, per una approfondita disamina delle due tipologie di agevolazioni, a *Il rinnovo delle autorizzazioni ed iscrizioni delle imprese di gestione di rifiuti con certificazioni ambientali*, parte 1 e 2, a cura dell'Avv. Antonio de Feo, e per una riflessione sull'*audit* a *Sistemi di gestione ambientale, controlli pubblici e "controlli volontari": ma le verifiche sulla corretta osservanza delle norme sono una attività non soggetta a deregulation di fatto…*, a cura del dott. Maurizio Santoloci e della dott.ssa Valentina Vattani, sempre nelle pagine di questa rivista.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

ART. 212, COMMA 9[3]	
Attività	**Categoria di riferimento (ex DM 406/98)**
GESTIONE DI IMPIANTI FISSI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DI TITOLARITÀ DI TERZI (*)	6
BONIFICA DEI SITI	9
BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO	10

(*) Allo stato attuale gli importi delle garanzie finanziarie devono ancora essere stabiliti con apposto decreto interministeriale.

In una prima circolare (n.1000/ALBO/PRES del 7 agosto 2006) il Comitato Nazionale ha definito le modalità di richiesta di riduzione degli importi delle garanzie finanziarie per le imprese già iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti (categorie 1, 4, 5).
Ora, con la recente circolare n.1963/ALBO/PRES del 29 dicembre 2006, che riportiamo in allegato, il Comitato Nazionale fornisce una importante indicazione a tutti gli operatori coinvolti: le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti e che intendono avvalersi della riduzione degli importi di cui sopra, possono farlo solamente qualora la certificazione/registrazione riguardi "le specifiche attività oggetto dell'iscrizione all'Albo." Insomma, lo scopo della certificazione/registrazione, l'oggetto di queste ultime, i processi che vi rientrano, devono specificatamente riferirsi alla ***raccolta e trasporto di rifiuti***, e non ad una generica attività di trasporto o di gestione di rifiuti o di gestione di un impianto di recupero o di smaltimento.

Andrea Da Lio

Pubblicato il 29 gennaio 2007

[3] Le riduzioni delle garanzie finanziarie prestate per le attività indicate al comma 9 si ritiene non siano ad ora attuabili in quanto una lettura letterale di tale comma palesa chiaramente come "le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto, devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della Regione territorialmente competente (..). Tali garanzie [e quindi non quelle in essere da prestare a favore dello Stato, N.d.R.] sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 200 1 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001." Inoltre, ai sensi del comma 11, i criteri generali per la definizione delle garanzie da prestare a favore delle Regioni verranno stabiliti con Decreto del Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Permangono invece le riduzioni già previste per le sole imprese registrate EMAS che effettuano la bonifica di siti o la bonifica di beni contenenti amianto, alle quali, ai sensi di quanto disposto dal Decreto 5 luglio 2005 "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti" (G.U. n. 217 del 17/09/2005) e dal Decreto 5 febbraio 2004 "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto" (G.U. n. 87 del 14/04/2004) si applica il trenta per cento degli importi rispettivamente stabiliti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORO E DEL MARE
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
COMITATO NAZIONALE

PROT. N. 1963/ALBO/PRES

ROMA, 29 dicembre 2006

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Oggetto: riduzione importi garanzie finanziarie.

Il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs 152/06 prevede che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

A seguito delle richieste di chiarimento formulate dalle Sezioni regionali, il Comitato nazionale ha specificato che le suddette riduzioni si applicano esclusivamente alle garanzie finanziarie presentate dalle imprese certificate/registrate per le specifiche attività oggetto dell'iscrizione all'Albo.

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosanna Laraia

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248